

N. 00409/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 00197/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 197 del 2012, proposto da:  
Almarosa Fiorini, Giovanni Fiorini, Luigi Fiorini e Maurizio Fiorini,  
rappresentati e difesi dagli avv. Luigi Carponi Schittar e Piero  
Trabucchi, con domicilio eletto presso l'avv. Luigi Carponi Schittar in  
Venezia-Mestre, via Filiasi, 57;

*contro*

Comune di Colognola ai Colli, in persona del Sindaco pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Sala e Franco Zambelli, con  
domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, via  
Cavallotti, 22;

Giambattista Pozza, Responsabile Ufficio Esproprio del Comune di  
Colognola Ai Colli, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

della delibera della Giunta comunale 3.10.2011 n. 115 avente ad oggetto: "LL.PP.: Costruzione nuova scuola primaria - Esame ed approvazione progetto definitivo", della delibera 4.11.2010 n. 172 di approvazione del progetto preliminare e della delibera n. 126/09.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Responsabile Ufficio Esproprio del Comune di Colognola Ai Colli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso è stata impugnata la delibera di approvazione del progetto definitivo per la costruzione della nuova scuola primaria del Comune di Colognola ai Colli, comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la cui realizzazione è prevista sull'area dei ricorrenti.

Avverso tale delibera i ricorrenti hanno formulato tre motivi d' illegittimità.

Con il primo motivo hanno lamentato la violazione dell'art. 16 comma 4 del DPR n. 327/2001 e dell'art. 7 della L n. 241/1990 "per insufficiente ed errata informazione".

Con il secondo motivo hanno invece contestato la legittimità del provvedimento impugnato per mancanza della copertura finanziaria.

Infine, con il terzo motivo, i ricorrenti hanno lamentato l'insufficiente motivazione delle delibere impugnate in ordine alla scelta di costruire una nuova scuola anziché ristrutturare quella preesistente.

Si è costituito il Comune di Colognola ai Colli, contestando in fatto e in diritto le deduzioni dei ricorrenti e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese processuali.

All'udienza del 28 febbraio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è infondato.

1. Infatti, risulta documentalmente dimostrato che i ricorrenti hanno ricevuto regolare comunicazione di avvio del procedimento, contenente tutte le indicazioni richieste dall'art. 8 della legge n. 241/1990, hanno potuto individuare gli atti del procedimento, al di là di un mero errore materiale contenuto negli atti loro consegnati in ordine al numero della delibera di approvazione del progetto preliminare, e hanno potuto presentare osservazioni, le quali, anche se presentate in ritardo, sono state comunque esaminate da parte dell'amministrazione.

2. Il secondo motivo di ricorso, riguardante la pretesa mancanza della copertura finanziaria, è inammissibile, oltre ad essere infondato nel merito.

Sotto il primo aspetto, si deve ricordare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, il privato espropriato non è legittimato a far valere in sede giurisdizionale la pretesa invalidità della delibera comunale con la quale è stato approvato il progetto di un'opera pubblica, per inosservanza delle norme relative all'indicazione della copertura finanziaria, in quanto tali norme non sono dirette a tutelare altro interesse se non quello - del tutto estraneo al rapporto intersoggettivo tra privato e Pubblica amministrazione - al corretto andamento finanziario dell'Amministrazione locale (Cons. Stato: Sez. IV, Sent., 24-01-2011 n. 486; Sez. IV, 25 - 05 - 2005, n. 2718; sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5628; Sez. IV, 29 maggio 1995, n. 400).

Il motivo è, poi, anche infondato, in quanto nell'attuale ordinamento degli enti locali, le questioni di copertura finanziaria non attengono più alla validità del provvedimento che comporta un impegno di spesa. Infatti, "a seguito della riscrittura dell'ordinamento contabile e della nuova distribuzione di competenze tra organi politico-amministrativi e responsabili dei singoli servizi, la copertura finanziaria, che prima era un *prius*, successivamente è divenuta, dal punto di vista dell'attestazione formale, un *posterius*. La norma dell'art. 55 comma 5 L. 8 giugno 1990, n. 142, è stata infatti modificata nel senso che l'attestazione di copertura ha

assunto un significato accertativo della necessaria copertura di bilancio dell'atto emanato nel contesto del richiesto visto di regolarità contabile, che riguarda anche l'esatta imputazione di spesa. In altri termini, l'attestazione di copertura finanziaria non precede più l'impegno, nè soprattutto è requisito di validità, ma accede, completandolo, alla relativa deliberazione o determinazione di spesa di cui diventa condizione di esecutività, con la conseguenza che la sua mancanza non comporta la nullità dell'atto di spesa." (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2005 n. 2718).

In particolare, attualmente tale aspetto è regolato dall'art. 151, comma quarto del D.lgs. n. 267/2000, che, come appare evidente dalla semplice lettura, riproduce la previsione che l'atto amministrativo emanato senza la copertura finanziaria, lungi dall'essere "nullo di diritto", come previsto dal vecchio testo dell'art. 55, comma 5, della legge n. 142/1990, è valido e diviene esecutivo solo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Nel caso in esame la delibera impugnata riporta il parere di regolarità contabile ex art. 49 D.lgs. n. 267/2000, ma non risulta agli atti di causa l'attestazione della copertura finanziaria che, tuttavia, per quanto sopra detto, potrà essere emessa nel prosieguo del procedimento, senza che ciò incida sulla validità della delibera.

Il motivo in esame, dunque, a parte la sua ammissibilità, è infondato proprio alla luce della lettera della norma sopra richiamata.

3. Anche il terzo motivo è infondato, in quanto le motivazioni che hanno portato alla scelta dell'amministrazione, di costruire una scuola primaria *ex novo* in alternativa alla ristrutturazione di quella già esistente, sono state ampiamente illustrate nella delibera di Giunta Comunale n. 126 del 5/10/2009 di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici. Peraltro, le deduzioni della ricorrente in ordine all'antieconomicità di tale scelta riguardano aspetti di merito che sfuggono al sindacato di legittimità spettante a questo Tribunale.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti in solido a rimborsare le spese di lite al Comune di Colognola ai Colli, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)